

CIRCOLARE SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La presente circolare, sviluppata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in collaborazione con Mefop S.p.A., costituisce un vademecum utile alla ricostruzione del quadro normativo che disciplina la rendita integrativa temporanea anticipata di previdenza complementare. Si riepilogano i requisiti di accesso, le caratteristiche ed i vantaggi fiscali di questa particolare prestazione, allo scopo di rappresentare, anche mediante simulazioni di calcolo, le opzioni che il sistema di previdenza complementare riserva oggi ai propri aderenti.

Riferimenti normativi

La rendita integrativa temporanea anticipata (denominata RITA) introdotta dai commi 168 e 169 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) rappresenta la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare disciplinata al novellato art. 11, commi 4 e ss., del D.lgs. 252/2005.

L'Autorità di vigilanza sui fondi pensione Covip, con la circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018, ha da ultimo fornito chiarimenti interpretativi in merito alla erogazione di tale prestazione, nonché indicazioni circa il necessario adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti dei fondi pensione per il recepimento della nuova prestazione di previdenza complementare.

Requisiti di accesso

La RITA è accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- cessazione del rapporto
- non più di **5 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n. 888/2018).

Caratteristiche e modalità di erogazione

La RITA è percepita dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata, in tutto o in parte a scelta dell'iscritto, del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato che sarà di massimo 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti). La periodicità massima dell'erogazione frazionata dovrà essere trimestrale, con possibilità per il fondo di consentire opzioni per una periodicità di erogazione inferiore al trimestre.

In caso di richiesta parziale di RITA, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (possibilità di contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

In coerenza con quanto disposto nell'ultimo periodo del nuovo art. 11, comma 4, D.lgs. 252/2005, secondo cui «Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata», in caso di successivo accesso alla prestazione, una volta maturati i requisiti di accesso, dovranno osservarsi le regole normalmente operanti, anche in merito al riparto tra capitale e rendita, prendendo in considerazione esclusivamente il montante che residua al netto della RITA ottenuta.

La Covip, nella circolare n. 888/2018, ha precisato che il montante dedicato alla RITA continua ad essere investito nel comparto più prudente a meno che l'iscritto non effettui una scelta differente in fase di attivazione della RITA. In ogni caso, la Covip ammette la possibilità di cambio comparto (*switch*) in corso di erogazione (tra uno *switch* e l'altro devono decorrere almeno 12 mesi). Altro chiarimento fornito dall'Autorità di vigilanza riguarda la possibilità di revoca della prestazione richiesta. In tal caso, si interrompe l'erogazione frazionata del montante dedicato alla RITA e la posizione continuerà a seguire la fase di accumulo secondo le regole ordinarie. La revoca della RITA si avrà anche in caso di trasferimento della posizione

ad altro fondo pensione. Riguardo ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, la RITA è intangibile per 4/5, al pari della prestazione in capitale/rendita e delle anticipazioni per spese sanitarie (cfr art. 11, comma 10, D.lgs. 252/2005).

In caso di decesso dell'iscritto, le rate di RITA non ancora percepite seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art. 14, comma 3, D.lgs. 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, D.lgs. 124/93: il montante residuo è pertanto acquisito *iure proprio* dagli aventi titolo, non rientra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione.

Profili fiscali

La RITA gode di un regime fiscale particolarmente agevolato. L'attuale testo dell'art. 11 (cc. 4-ter e quater) del D.lgs. 252/2005 prevede due differenti logiche in riferimento all'aliquota applicata e alla formazione dell'**imponibile fiscale** della RITA. La formazione dell'imponibile di questo capitale frazionato segue il principio del *pro rata temporis*, dunque applicando le regole previste a seconda di quando il contribuente aveva accumulato il montante contributivo. I periodi temporali di accumulo saranno quindi ordinariamente ricondotti a tre differenti categorie: ante 2001, 2001-2006 e dal 2007 in avanti.

<i>Periodo</i>	Imponibile
<i>Fino al 31.12.2000</i>	Prestazione in forma capitale al netto dei contributi già versati in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua.
<i>Dall'1.1.2001 al 31.12.2006</i>	Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
<i>Dall'1.1.2007</i>	Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Non concorrono alla formazione dell'imponibile (nei limiti degli importi previsti dalla normativa in tema di detassazione del premio di risultato convertito in contribuzione al fondo pensione) le quote dei premi di risultato - corrisposti dall'azienda per effetto degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali – convertite in contributi alle forme di previdenza complementare anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui all'art. 8 del D.lgs. 252/2005.

L'aliquota di tassazione segue invece lo stesso principio già previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 252/2005 per le prestazioni in forma di rendita o capitale

riferite a periodi di accantonamento dal 2007 in avanti. La RITA subirà infatti un prelievo fiscale consistente in una ritenuta a titolo d'imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali regionali o comunali) con l'aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Il comma 4-ter specifica inoltre che, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare da parte dell'assicurato risulti anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 saranno in ogni caso computati fino a un massimo di 15. La RITA consente, quindi, a differenza delle altre forme di prestazione di previdenza complementare, di applicare l'aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l'alimentazione della RITA **anche se riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007**. Il risparmio fiscale di questa opzione risulta così di tutta evidenza, specialmente se comparata sia con la normale tassazione del TFR sia con i regimi fiscali altrimenti applicati nel caso delle forme di rendita o capitale di previdenza complementare nelle modalità previste prima del 2007 (tassazione separata o ordinaria a partire dal 23%).

La Legge di Stabilità del 2018 ha anche introdotto, al comma 4-ter, la possibilità per l'assicurato che richiama la RITA di optare per l'applicazione integrale della tassazione ordinaria attraverso la propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Redditi P.F.). Tale opzione, apparentemente meno vantaggiosa, potrebbe risultare a conti fatti la più conveniente nel caso della contemporanea presenza, parallelamente alla percezione di RITA, di oneri deducibili (art. 10 TUIR) tali da ridurre il peso fiscale fino ad azzerarlo. L'onere deducibile non sarebbe infatti (come nel caso del TFR o degli incentivi all'esodo soggetti a tassazione separata) sfruttabile nel caso della sola presenza nell'anno d'imposta della RITA, in quanto soggetta ordinariamente a tassazione sostitutiva.

Possibilità di accesso all'erogazione della RITA

La RITA rappresenta un'opportunità anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di primo pilastro, quando mancano non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia. Altra platea interessata potrebbe essere quella dei lavoratori che accedono all'esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, se la cessazione dell'attività si colloca in un arco temporale antecedente di non oltre 5 anni la maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia.

L'età anagrafica da prendere in considerazione, quale margine temporale per l'erogazione della RITA, è quella disposta dalla normativa in vigore (comprese le disposizioni attuative), per cui, per la RITA erogata fino al 31 dicembre 2018, i requisiti standard sono di 66 anni e 7 mesi; dal 2019 è già stato fissato l'aumento di 5 mesi, per cui il margine temporale sarà 67 anni. Qualora, come è probabile, nel tempo i requisiti anagrafici dovessero subire degli slittamenti in avanti, si reputa ammissibile, su richiesta dell'iscritto, una rimodulazione dell'erogazione frazionata

in modo da assicurare una copertura previdenziale che perduri fino alla effettiva maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

In definitiva la RITA rappresenta:

- una prestazione innovativa che funge da “ponte previdenziale”, consentendo di accedere al capitale accumulato con anticipo rispetto all’età necessaria per la pensione vecchiaia
- la prima prestazione di previdenza complementare che supera il principio fiscale del *pro rata temporis*
- la prima prestazione di previdenza complementare che parifica, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, le regole applicabili ai dipendenti privati e ai dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi di categoria

Casi pratici



- Il soggetto con una inoccupazione superiore a 48 mesi, che si trovi a 10 anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, potrebbe optare alternativamente per il **riscatto totale** ovvero per la **RITA**;



- il soggetto colpito da invalidità permanente, che cessi il rapporto di lavoro e che si trovi a distanza di 5 anni dalla pensione di vecchiaia, potrà chiedere alternativamente il **riscatto** ovvero la **RITA** (se ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e se ha anche 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza);



- Il soggetto che interrompe l'attività lavorativa per pensione anticipata, che ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, potrà optare alternativamente per la **RITA** ovvero per la **prestazione ordinaria capitale/rendita**;



- Il soggetto che accede all'esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, che abbia maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e che si trovi a 5 anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, potrà optare per la RITA oppure restano possibili le facoltà già ammesse dalla Covip e dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.399/2008: **riscatto parziale** al 50% fiscalmente agevolato; per la restante parte potrà chiedere il **riscatto** per perdita dei requisiti ovvero attendere la maturazione dei requisiti pensionistici e richiedere la prestazione ordinaria **capitale/rendita**. Infine, se il piano di esodo colloca il soggetto in una distanza temporale superiore a 5 anni dall'età per la pensione di vecchiaia, allora l'interessato potrà chiedere la **RITA** decorso un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi.

Simulazioni di calcolo e valutazioni di convenienza

Si prenda, ad esempio, un lavoratore dipendente nato a marzo 1954, che abbia maturato 20 anni di contributi nella Gestione Lavoratori Dipendenti Inps e 20 anni in un fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, con un montante complessivo accantonato nel fondo pari a 100.000 euro. Il soggetto in

questione quindi aderisce al sistema di previdenza complementare nel 1998 ed al momento della richiesta di prestazione al fondo ha 64 anni.

Il soggetto chiude il proprio rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale senza poter percepire il trattamento di disoccupazione (Naspi), ma potrà contemporaneamente aderire al cd. Ape Volontario (art. 1, cc. 166-178 L. 232/2016) e/o alla RITA, attendendo la decorrenza della pensione di primo pilastro, prevista al compimento del requisito anagrafico di 67 anni nel **marzo 2021**.

Il montante accumulato presso il fondo di previdenza complementare, nel suo caso, sarà pari a 100.000 euro esclusa la rivalutazione, di cui il 50% accumulato fino al 2006 incluso, il restante 50% accantonato dal 2007 fino alla data di cessazione.

[Ipotesi 1: conversione integrale del montante in RITA]

Il soggetto decide di utilizzare completamente il montante per alimentare l'erogazione, sotto forma di capitale, frazionata nella RITA nei 36 mesi che lo separeranno dalla pensione.

In assenza di contributi deducibili dal montante, l'imponibile considerato, nella misura di 100.000 euro, garantirà una prestazione mensile lorda di 2.777 euro (100.000/36 mesi), cui si applicherà un'aliquota fiscale del 13,5%. Tale tassazione, partendo da quella standard del 15%, sconterà un abbattimento dello 0,3% per ogni anno di adesione successiva al 15mo, arrivando al 13,5%.

<i>Voce della RITA</i>	<i>Valore (€)</i>
<i>Lordo mensile</i>	2.777,77
<i>Imposta</i>	375
<i>Netto Mensile*</i>	2.402,77

**Non sono considerati: rendimento maturato, la relativa tassazione ed eventuali costi di gestione del fondo.*

La simulazione non tiene conto delle spese addebitabili dal fondo per la gestione (in alcuni casi pari a una trattenuta mensile di 5 euro netti), ma soprattutto dei rendimenti che il Fondo continuerà a raccogliere, sulla base del profilo selezionato dall'assicurato, che potranno portare a un aumento del valore lordo (al netto della tassazione del 20% sul rendimento) superiore all'1,5% del montante residuo.

[Ipotesi 2: conversione al 50% del montante in RITA]

Lo stesso assicurato potrebbe optare per riservare alla RITA il 50% del montante, mantenendo il 50% del rimanente per le classiche prestazioni erogabili dal fondo, consistenti in una rendita, in un capitale (al massimo pari al 50% del residuo) o in un riscatto, secondo i termini e i requisiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 252/2005.

Due le valutazioni di convenienza da fare. Ai fini della formazione dell'imponibile, RITA procede ad 'erodere' prioritariamente le quote di montante riferite a periodi di accantonamento ante 2007, consentendo così un notevole risparmio d'imposta. Ipotizzando infatti che il nostro assicurato abbia un'aliquota, ai fini della tassazione separata, 'interna' al fondo (calcolata con gli stessi parametri dell'aliquota applicata al Trattamento di fine rapporto) pari al 25%, questa sarebbe naturalmente applicabile alle quote in capitale riferite a periodi di accumulo nelle due fasi anteriori alla riforma del 2005 (vale a dire risparmio in FPC ante 2001 e dal 2001 al 2006). In questo modo, RITA consentirà l'applicazione della tassazione più favorevole (13,5%) alla quota di montante ante 2007 del caso in analisi; quando - chiuso il periodo di fruizione triennale della RITA - il soggetto richiederà il residuo, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, potrà applicare il regime naturale di tassazione previsto per i periodi di accantonamento a partire dal 2007, identificato nell'aliquota ulteriormente ridotta al 12,6% per effetto del periodo aggiuntivo di iscrizione. Il D.lgs. 252/2005 aveva inoltre previsto che, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, l'accesso alle prestazioni di previdenza complementare in forma di capitale fosse limitato al 50% del montante cumulato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale (vale a dire con una prestazione mensile inferiore a 226,5 euro lordi). Il nuovo comma 3-ter dell'art. 11, novellato dalla Legge di Bilancio del 2018, ha specificato che, ai fini della percentuale massima di capitale richiedibile, dovrà essere valutato il montante residuo, al netto di quanto destinato alla RITA. Nel caso in esame, ipotizzando un montante residuo di 50.000 euro e un coefficiente di trasformazione del fondo per una rendita vitalizia del 5,7%, dal momento che la prestazione mensile ottenibile, convertendo in rendita il 70% dei 50.000 euro, risulterà inferiore all'assegno sociale (art. 11 c. 3 D.lgs. 252/2005¹), l'iscritto potrà richiedere tutto il saldo sotto forma

¹ Art. 11 c. 3 D.lgs. 252/2005: Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

di capitale che, al netto di rendimenti tassati, nonché dell'imposta al 12,6%, frutterà una liquidità di circa 43.700 euro.

	Rita* (€)	Capitale Residuo (€)
Montante destinato	50.000	50.000
Imposte	187,5 (per 36 mesi)	6.300 (unica soluzione)
Valore Netto	1.201 (per 36 mesi)	43.700 (unica soluzione)

**Non sono considerati: rendimento maturato, la relativa tassazione ed eventuali costi di gestione del fondo*

Le soluzioni in esame rappresentano un risparmio fiscale evidente se ulteriormente confrontato a una soluzione (come il riscatto integrale della posizione sotto forma di capitale, per perdita dei requisiti di iscrizione) che avrebbe comportato l'applicazione dell'aliquota secca al 23%, per la quota di montante maturato dal 2007, in quanto maturato ante 2007, e l'applicazione dell'aliquota di tassazione separata, in questo caso, pari al 25% per le parti di montante accantonate ante 2007.

[Ipotesi 3: conferimento TFR pregresso]

Si analizzi l'ipotesi di un assicurato con gli stessi dati anagrafici del precedente esempio il quale, non avendo però mai aderito a previdenza complementare, 5 anni prima del 2018 aderisca a un fondo a contribuzione definita, concordando anche col proprio datore di lavoro (con meno di 50 addetti) il conferimento del TFR pregresso², precedentemente accantonato in azienda, arrivando al 2018 con un montante in previdenza complementare, comprensivo del TFR, pari a 100.000 euro. La scelta del dipendente sarà finalizzata (in vista di un esodo) a garantirsi l'accesso alla RITA, versando il TFR pregresso e quello maturato nei 5 anni di anzianità di iscrizione, necessaria per accedere alla RITA, al fondo di previdenza complementare. Si ricorda infatti che fra i requisiti della RITA vi è (ex art. 11 c. 2 del D.lgs. 252/2005) un'anzianità di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

² Sull'argomento del conferimento del Trattamento di fine rapporto precedentemente lasciato nella disponibilità finanziaria al datore di lavoro Cf. ; Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 30/01/2018.

L'aliquota a tassazione separata, propria del dipendente e frutto della media reddituale quinquennale applicata definitivamente dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione del TFR (art. 19, c. 1 TUIR), è in questo esempio pari al 28% (conformemente ai redditi percepiti), mentre l'aliquota applicata dal fondo pensione per il godimento della RITA sarà pari al 15%, con un risparmio definitivo del 13% sulla tassazione, senza considerare il rendimento che continuerà a incrementare, nei 36 mesi di godimento il montante e conseguentemente la RITA, aumentando così il differenziale fra i due casi a favore della convenienza della RITA.

	TFR	Montante (TFR) convertito
<i>Liquidità accantonata al momento della cessazione</i>	100.000 €	100.000 €
<i>Aliquota</i>	28%	15%
<i>Imposte</i>	28.000 €	15.000 €
<i>Risparmio d'imposta</i>		13.000 €

[Ipotesi 4: Ape o RITA?]

Nell'ipotesi n.2, l'assicurato con 20 anni di contribuzione presso Inps e 20 anni di accantonamento a fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, "disterà" (risolvendo il rapporto di lavoro nel giugno 2018) circa 36 mesi dall'accesso a pensione di vecchiaia, non avendo sufficiente contribuzione obbligatoria per potere accedere anteriormente a pensione anticipata. Poniamo che lo stesso lavoratore decida di conservare il 50% del proprio montante accantonato in previdenza complementare (50.000 euro), valutando se investire in RITA il 50% residuo o se richiedere l'Ape Volontario a Inps secondo le istruzioni diramate con Circolare n. 28/2018 (Cf. Circolare Fondazione Studi n. 5/2018).

Per arrivare a un valore netto di Ape volontario pari a 1.201 euro mensili per 12 mensilità, nei 36 mesi che precederanno la decorrenza della pensione di vecchiaia, il soggetto dovrà avere maturato una pensione lorda mensile di 1.940 euro (pari a 25.220 euro lordi annui).

Di seguito una tabella di confronto fra Ape e RITA:

	Ape Volontario*	RITA
<i>Valore netto mensile (36 mesi)</i>	1.201 €	1.201 €**
<i>Imposte mensili</i>	0 €	187,5 €
<i>Costi finanziari e assicurativi e commissioni</i>	19.305 € (su 20 anni)	180 € (5 € al mese di commissione mensile per RITA)

**I calcoli dell'Ape volontario sono stati svolti attraverso il simulatore ufficiale rilasciato da Inps in data 13.2.2018*

***Non sono considerati: rendimento maturato, la relativa tassazione ed eventuali costi di gestione del fondo sulla RITA.*

[Ipotesi 5: RITA a tassazione ordinaria]

Si supponga che il nostro assicurato (nelle medesime condizioni illustrate nei precedenti esempi n. 2 e 4) opti per una RITA corrispondente a un montante di 50.000 euro da spalmare su 36 mesi. Lo stesso, ricevendo un incentivo all'esodo alla fine del proprio rapporto, al fine di incrementare il proprio assegno di pensione erogato dall'Inps investendo parte dell'incentivo, decide di utilizzarlo per riscattare ai fini contributivi il proprio titolo di studi (laurea quadriennale di vecchio ordinamento), con un onere stimato in euro 40.000.

In questo scenario, lo stesso potrà valutare di optare di godere della RITA, applicando la tassazione ordinaria con aliquote progressive Irpef e relative addizionali. Infatti, la presenza di un onere deducibile ex art. 10 TUIR risulterebbe del tutto non sfruttabile nel caso in cui il lavoratore percepisse, nei 4 anni di imposta in cui si colloca la RITA, unicamente tale prestazione nel suo regime tipico a tassazione sostitutiva, cui non sono applicabili oneri deducibili.

Lo sviluppo a tassazione ordinaria, per un cittadino residente fiscalmente a Roma, sarà il seguente:

<i>Voce</i>	<i>Valore in €</i>
<i>Imponibile fiscale annuo RITA</i>	16.666,67
<i>Irpef annua</i>	3900
<i>Add.le reg.le Lazio</i>	288,33
<i>Add.le com.le Roma</i>	150
<i>Netto Annuo</i>	12. 328,33

Attraverso l'onere di riscatto, distribuito su 3 anni, parallelamente alla fruizione della RITA, l'assicurato potrà così azzerare l'imposizione fiscale, deducendo l'intero imponibile e arrivando a un risparmio totale d'imposta pari ad euro 13.015 nei 36 mesi di percezione della rendita integrativa anticipata.

Autori:

Lorenzo Cicero

Paolo Pellegrini

Antonello Orlando

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it